

**ORDINANZA n. 3/2016/OLB**  
**del 25 luglio 2016**

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLARE SULL'AREA  
DEMANIALE DELL'AEROPORTO DI OLBIA APERTA ALL'USO PUBBLICO.**

**Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE AEROPORTUALE SARDEGNA  
COMPETENTE PER L'AEROPORTO DI OLBIA**

VISTI gli artt.687 , 692, 705, 718, 1161, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione, come modificato ed integrato dai Decreti Legislativi n. 96 del 9 maggio 2005 e n. 151 del 15 marzo 2006;

VISTO il Decreto Legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.);

VISTO il "Codice della Strada" di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 ed in particolare l'art. 6, comma 7, l'art. 12 e l'art. 14 dello stesso,

VISTO il regolamento di esecuzione ed attuazione del sopracitato codice di cui al DPR n. 495 del 16 novembre 1992, e successive modificazioni;


VISTA la Legge 5 febbraio 1992 ed il DPR. 24 luglio 1996 n. 503, che dettano le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 570 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205";

VISTA la legge n. 33 del 22 ottobre 2012 avente per oggetto "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali";

VISTO l'art. 68 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e l'art. 17 della Legge 15.05.1997, n. 127, commi 132 e 133;



VISTO il D.M. Interno n. 460 del 22 ottobre 1999 ed il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recanti norme relative alla modalità di rimozione degli autoveicoli abbandonati;

VISTO il decreto interministeriale n. 22197 del 23 dicembre 2004 e s.m.i. con il quale è stata affidata in concessione alla Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. (GEASAR S.p.A.), per quaranta anni, la gestione totale dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda e che qualifica, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, il gestore aeroportuale quale "ente proprietario";

VISTO il nuovo assetto della viabilità e la definizione delle aree di sosta nella zona aeroportuale aperta all'uso pubblico proposta dalla Geasar S.p.A.;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la disciplina della sosta e circolazione stradale nelle aree aperte al pubblico dell'Aeroporto di Olbia;

CONSIDERATA la necessità di offrire agli utilizzatori dell'Aeroporto servizi adeguati ai migliori standard qualitativi europei e pertanto la necessità di un efficace e continuativo presidio e controllo della viabilità all'interno delle aree del sedime aeroportuale oggetto della concessione di cui innanzi, al fine di risolvere le problematiche operative e di sicurezza che scaturiscono dalla congestione della viabilità di accesso e deflusso per/da l'aeroporto in relazione a potenziali atti incidentali e/o situazioni di emergenza;

CONSIDERATO che sono stati predisposti un numero congruo di parcheggi gratuiti a disposizione dei disabili;

VISTA la presenza di parcheggi gratuiti e liberi in prossimità del demanio aeroportuale;

SENTITI gli Enti di Stato e le Società interessate ed operanti sull'aeroporto;

RITENUTO di dover provvedere in proposito;

## **ORDINA**

### **ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

La circolazione veicolare sulle aree demaniali dell'Aeroporto di Olbia aperte all'uso pubblico deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nella presente ordinanza ed in conformità dei segnali di obbligo, di divieto e di indicazione, che risultano conformi al Regolamento del Codice della Strada, indicati nelle planimetrie allegate (Tav. 1; Tav. 2; Tav. 3, Tav. 4).

### **ART. 2 LIMITI DI VELOCITÀ E CONDOTTA DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI**

Su tutto il sedime aeroportuale il limite di velocità è fissato in 30 km/h ad eccezione della strada a due corsie per ogni senso di marcia che collega il terminal di aviazione commerciale con quello di aviazione generale dove il limite è fissato in 50 km/h.



I conducenti dei veicoli dovranno comportarsi in modo che, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, i veicoli da loro condotti non costituiscano pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose nonché causa di disordine e di intralcio alla circolazione. Eventuali manovre in retromarcia degli autobus, autotreni, auto snodati ed auto articolati, dovranno essere assistite da terra, sotto la responsabilità del conducente.

### **ART. 3 MEZZI PESANTI**

È vietato all'interno del demanio aeroportuale la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate non strumentali all'attività aeroportuale.

### **ART. 4 PEDONI**

È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali per attraversare le strade e recarsi alle aerostazioni o spostarsi dalle aerostazioni ai parcheggi.

### **ART. 5 DIVIETO DI SOSTA ED AREE DI PARCHEGGIO**

È vietata la sosta in tutta l'area demaniale ad eccezione delle aree individuate nelle planimetrie allegate in cui è espressamente prevista la sosta con i limiti e le condizioni evidenziate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata. Il divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattro ore.

È fatto assoluto divieto agli autoveicoli, motoveicoli e mezzi di ogni genere di transitare e sostare sulle aiuole o aree a verde assimilabili alle stesse, sulle porzioni esterne alla carreggiata come contraddistinte da segnaletica in corrispondenza delle intersezioni, sulle rotatorie e sui marciapiedi.

### **ART. 6 RIMOZIONE DELLE AUTOVETTURE IN SOSTA VIETATA**

Per garantire la sicurezza aeroportuale su tutta l'area demaniale i veicoli parcheggiati in divieto di sosta dovranno essere rimossi con rimozione forzata disposta dal personale preposto alla vigilanza ed al controllo individuati all'art. 15, come stabilito dalla presente ordinanza e della "Procedura per la rimozione e consegna autoveicolo" che sarà adottata con una successiva ordinanza.

L'incarico di curare il servizio di rimozione è affidato alla Società di Gestione che vi provvede, d'intesa con il Comune di Olbia, secondo la "Procedura per la rimozione e consegna autoveicolo" che sarà adottata con una successiva ordinanza.

### **ART. 7 RIMOZIONE DELLE AUTOVETTURE ABBANDONATE**

Allorquando nell'ambito delle aree di cui all'art. 1 si rinverranno veicoli a motore o rimorchi in condizioni da far presumere lo stato di abbandono, in quanto privi della targa di immatricolazione, del contrassegno di identificazione, o con la polizza di



assicurazione scaduta ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, verranno interessati gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada che opereranno secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 460/99 o del D. Lgs. 152/06 a secondo dei casi.

#### **ART. 8 AREE A PARCHEGGIO E MODALITÀ DI UTILIZZO**

Nell'area antistante l'aerostazione sono state individuate le seguenti aeree come individuate nella planimetria "1", "2" e "3" allegate:

- Prima Corsia (Terminal di Aviazione Commerciale e Terminal di Aviazione Generale);
- Corsia solo transito / solo carico e scarico;
- Main Park;
- Parcheggi operatori;
- Parcheggi "Rent a Car";
- Area Bus / Area NCC2;
- Parcheggio Sosta Breve;
- Area NCC1
- Parcheggio Aviazione Generale;
- Area T2

Prima Corsia (Aviazione Commerciale): la prima corsia è utilizzata per la sosta dei mezzi degli enti di stato e di soccorso, per i mezzi per lo scarico delle merci destinate all'aerostazione, per i taxi e per il transito dei mezzi destinati al parcheggio bus preventivamente autorizzati. Vi si accede di regola attraverso un badge assegnato dal gestore aeroportuale (che sarà necessariamente abbinato ad una autorizzazione all'accesso rilasciato dalla Direzione Aeroportuale), solo in via eccezionale, che sarà descritta all'art. 14, mediante apertura della sbarra da parte del personale autorizzato.

La sosta può avvenire solo ed esclusivamente negli stalli assegnati.

Prima Corsia (Aviazione Generale): la prima corsia è utilizzata per la sosta dei mezzi degli enti di stato e di soccorso, per i mezzi per lo scarico delle merci destinate al Terminal di Aviazione Generale, per i taxi e per i mezzi preventivamente autorizzati.

Corsia solo transito / solo carico e scarico (Aviazione Commerciale): sulla corsia di solo transito non è consentita alcuna fermata. Sulla corsia di carico e scarico è consentito solo ed esclusivamente il carico e lo scarico dei passeggeri senza che il conducente scenda dall'auto. Ai tassisti fuori piazza che utilizzano tale corsia, fermo restando il tempo massimo di sosta, è consentito scendere dall'auto per svolgere le attività inerenti il loro servizio, ma in nessun caso di abbandonare l'auto. Alle corsie si accede mediante il ritiro di un ticket che consente di attraversare le corsie in 10



minuti (in caso di superamento dei 10 minuti sarà applicata la tariffa per il parcheggio a sosta breve).

### Area T2

La nuova area T2 è stata realizzata per consentire l'accettazione dei passeggeri dei voli charter. È stata predisposta una viabilità ed un'area a parcheggio per consentire le operazioni di scarico di detti passeggeri che sono descritte nella planimetria "4" allegata. Tale area potrà essere utilizzata esclusivamente nell'interesse dei passeggeri dei voli charter utilizzatori del Terminal 2. La sosta di mezzi privati non è consentita.

Le aree a parcheggio (Main Park; Parcheggi operatori; Parcheggi "Rent a Car"; Area Bus; Area NCC2; Parcheggio Sosta Breve; Area NCC1; Parcheggio Aviazione Generale, Area T2) sono gestite dal Gestore Aeroportuale, anche tramite Società all'uopo individuate, che ne determina le modalità di utilizzo e le tariffe nei limiti fissati dalle normative in materia.

Le tariffe d'uso dei parcheggi dovranno essere esposte all'ingresso degli stessi e pubblicate sul sito internet del gestore aeroportuale.

Al Gestore Aeroportuale spetta, altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria del sedime stradale posto all'interno dell'area demaniale, nonché, del mantenimento in efficienza della segnaletica stradale orizzontale e verticale e la cura delle aree a verde.

È onere del Gestore Aeroportuale provvedere, per il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle aree di cui sopra, all'installazione e tenuta in stato di efficienza di apparecchiature o dispositivi conformi alle normative in materia di sicurezza e di privacy.

I sistemi d'ingresso e/o uscita dalle aree di cui sopra sono dotati di relative sbarre e, ove ritenuto, anche per motivi di sicurezza legati alla particolare sensibilità del sedime aeroportuale, di telecamere in grado di effettuare la lettura delle targhe o il riconoscimento del veicolo.

### **ART. 9 POSTI AUTO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche sono istituite, per le persone diversamente abili, apposite aree di parcheggio gratuite individuate da segnaletica orizzontale e verticale, sia nell'area "Main Park" che nell'area "Sosta Breve". Per l'utilizzazione di detta area sarà necessario esporre la prescritta autorizzazione e rispettare la specifica normativa di legge.

### **ART. 10 POSTI AUTO PER ENTI DI STATO E MEZZI DI SOCCORSO**

Per le auto, che abbiano la livrea o che risultino intestate agli Enti di Stato, presenti in aeroporto e per mezzi di soccorso, sono riservati nella prima corsia appositi stalli, anche ad uso promiscuo tra i vari Enti, adiacenti all'aerostazione, individuati con specifica segnaletica ed assegnati da ENAC d'intesa tra gli Enti di Stato interessati.



#### **ART. 11 POSTI AUTO PER AUTONOLEGGIATORI**

Per le autovetture degli autonoleggiatori sono riservate, distinte per singola società, apposite aree di sosta all'interno dell'area parcheggio "Rent a Car".

Il parcheggio delle autovetture di cui sopra non è consentito al di fuori delle aree a loro destinate e ogni violazione sarà sanzionata ai sensi della presente ordinanza.

Le Società di autonoleggio dovranno provvedere ad istruire il proprio personale al rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza. La violazione delle norme da parte del personale al servizio delle società di autonoleggio comporterà la responsabilità in solido della società interessata.

#### **ART. 12 POSTI AUTO PER TAXI**

In aeroporto, sono autorizzati ad effettuare servizio taxi con autovettura su stazionamento i titolari di licenze rilasciate dal Comune di Olbia e da Comuni con i quali il Comune di Olbia ha sottoscritto degli accordi al riguardo.

Tali autovetture potranno accedere alla prima corsia e sostare unicamente nelle aree allo scopo adibite, contrassegnate con apposite segnaletica verticale e orizzontale esponendo l'autorizzazione all'accesso rilasciata dalla Direzione Aeroportuale. L'autorizzazione sarà rilasciata previa presentazione della copia della licenza e del libretto di circolazione (o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000) e scadrà il 31 maggio del secondo anno successivo alla richiesta. La Direzione Aeroportuale si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione sulla validità delle licenze. La Direzione Aeroportuale ed il gestore aeroportuale potranno richiedere il pagamento di un corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione all'accesso in conformità del Regolamento delle Tariffe dell'ENAC e del servizio fornito dal gestore aeroportuale.

È fatto obbligo ai conducenti dei taxi di rimanere nei pressi delle autovetture durante la sosta in attesa dei clienti, salvo i casi di necessità.

In aeroporto potranno scaricare la propria clientela anche i taxi provenienti da altri Comuni nella Corsia di solo carico e scarico o nelle aree di parcheggio. Il carico dovrà avvenire, sempre in dette aree, in conformità alla normative vigente.

All'interno del sedime aeroportuale è vietata qualsiasi procacciamento di clienti da parte di tassisti.

Qualora gli stalli dedicati ai taxi siano tutti occupati, i conducenti dovranno evitare di sostare in altre aree non autorizzate e specificatamente di effettuare manovre in retromarcia per riposizionarsi in fila. Sarà invece necessario uscire dal parcheggio e attendere che si liberino gli appositi stalli.

#### **ART. 13 POSTI AUTO PER NOLEGGIO CON CONDUCENTI (NCC)**

Per i veicoli autorizzati ad effettuare servizio di noleggio con conducente (NCC) sono individuate due aree ove effettuare il carico e lo scarico dei passeggeri:



NCC1: (posta all'interno dell'area bus), destinata a veicoli con capacità superiore a 7 posti.

Tali veicoli potranno accedere alla prima corsia e sostare unicamente, nei limiti di posti disponibili, nell'area allo scopo adibita, contrassegnata con apposita segnaletica verticale e orizzontale esponendo l'autorizzazione all'accesso rilasciata dalla Direzione Aeroportuale. In funzione delle autorizzazioni rilasciate il gestore aeroportuale potrà definire un limite massimo di sosta onde consentire la massima fruibilità dell'area di sosta.

L'autorizzazione sarà rilasciata previa presentazione della copia della licenza e del libretto di circolazione (o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000) e scadrà il 15 ottobre del secondo anno successivo alla richiesta. La Direzione Aeroportuale si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione sulla validità delle licenze. La Direzione Aeroportuale ed il gestore aeroportuale potranno richiedere il pagamento di un corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione all'accesso in conformità del Regolamento delle Tariffe dell'ENAC e del servizio fornito dal gestore aeroportuale.

NCC2: (posta all'interno del parcheggio sosta breve), destinata a veicoli con capacità fino a 7 posti.

Tali veicoli potranno sostare, nei limiti dei posti disponibili, unicamente nell'area allo scopo adibita nel parcheggio a sosta breve, contrassegnata con apposita segnaletica verticale e orizzontale. Le condizioni di utilizzo di detta area, ivi compresa eventuali limitazioni temporali, sono stabilite dal gestore aeroportuale secondo criteri che garantiscano necessaria trasparenza e la parità di trattamento.


All'interno del sedime aeroportuale è vietata qualsiasi attività di procacciamento di clienti da parte dei Noleggiatori Con Conducente.

Sia gli NCC1 che gli NCC2 potranno sostare all'interno delle aree di parcheggio solo per il periodo di tempo necessario ad accompagnare/prelevare i clienti. Non sono consentite soste eccedenti i 30 minuti.

#### **ART. 14 AUTOBUS**

Per il parcheggio degli autobus (urbani ed extra urbani, di linea e non) è stata individuata l'area bus con la realizzazione di appositi stalli. I primi stalli sono assegnati agli autobus di linea urbana ed extra urbana e gli altri a quelli non di linea.

Gli autobus dovranno esporre l'autorizzazione all'accesso che sarà rilasciata dalla Direzione Aeroportuale previa presentazione della copia della licenza e/o concessione e del libretto di circolazione (o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000) ed scadrà il 15 maggio del secondo anno successivo alla richiesta. A secondo del servizio prestato sarà assegnato, sulla base di quanto sopra indicato, un apposito stallo. La Direzione Aeroportuale si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione sulla validità delle licenze. La Direzione Aeroportuale ed il gestore aeroportuale potranno richiedere il pagamento di un corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione all'accesso in conformità del Regolamento delle Tariffe dell'ENAC e del servizio fornito dal gestore aeroportuale.



È fatto divieto a tutti gli autobus ed autotreni in sosta e fermata prolungata di tenere il motore principale ed ogni altro motore ausiliario (per condizionamento, ecc.) funzionante per l'intero periodo di permanenza in Aeroporto. Al fine di non determinare intralcio alla circolazione, tali mezzi devono posizionarsi correttamente sugli stalli appositamente predisposti, anche nella mera fase di fermata per la discesa e salita dei passeggeri.

I mezzi ingombranti, gli autobus e i minibus devono sostare e/o fermarsi, per consentire la discesa/salita dei passeggeri, solo ed esclusivamente negli stalli appositamente predisposti.

Gli Autobus potranno sostare all'interno delle aree di parcheggio, previa esposizione del disco orario, solo per il periodo di tempo necessario ad accompagnare/prelevare i clienti. Non sono consentite, salvo autorizzazioni concesse da Geasar S.p.A. e comunicate a ENAC, soste eccedenti le 2 ore.

#### **ART. 15 CARICO E SCARICO MERCI**

Per consentire il carico e lo scarico delle merci destinate all'aerostazione sono stati predisposti in prima corsia degli stalli dedicati a tale attività. In tali stalli si potrà sostare per un periodo massimo di 15 minuti con obbligo di esposizione disco orario. Il superamento di detto limite orario determinerà il ritiro del pass di accesso.

Per le operazioni di carico e scarico che dovessero richiedere un tempo maggiore si dovrà utilizzare il tunnel che si trova sotto l'aerostazione.

#### **ART. 16 ALTRE AUTORIZZAZIONI PER L'ACCESSO IN PRIMA CORSIA**


Premesso che la prima corsia è utilizzata in via principale per la sosta dei mezzi degli enti di stato e di soccorso, per i mezzi per lo scarico delle merci destinate all'aerostazione e per il transito dei mezzi destinati al parcheggio bus, in via eccezionale e temporanea, su richiesta del gestore aeroportuale, può essere autorizzato l'accesso e la sosta di altri mezzi. I mezzi degli enti di stato non dotati di un permesso di accesso dovranno contattare la Direzione Aeroportuale o la Polizia di Frontiera (negli orari di chiusura della Direzione Aeroportuale) che provvederà ad informare il personale competente.

#### **ART. 17 ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO**

I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e sulla sosta di autovetture ed automezzi nelle aree disciplinate dalla presente ordinanza competono a:

1. Comando Polizia Municipale del Comune di Olbia;
2. Forze di Polizia e/o Enti di Stato presenti in aeroporto,
3. nonché al personale autorizzato allo svolgimento di funzioni di prevenzione ed accertamento con gli effetti di cui all'art. 2700 del c.c. anche in ambito aeroportuale sulla base del combinato disposto degli artt. 68 della Legge n. 488





del 23.12.1999, 17 commi 132 e 133 della Legge n. 127 del 15.05.1997, 1 e 718 del codice della navigazione. Tale personale sarà dotato di una divisa, di un tesserino identificativo e di un fischiello.

#### **ART. 18 SANZIONI**

Le violazioni accertate dalla Polizia Municipale comporteranno le sanzioni previste dal Codice della Strada che saranno applicate in conformità degli artt. da 194 e 209 del codice stesso.

Le violazioni alla presente ordinanza accertate dagli enti aeroportuali e dal personale di cui al punto 3) dell'art. 17 della presente ordinanza, comporteranno l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1174, secondo comma, del codice della navigazione che comporta il pagamento di una somma da € 51,00 ad € 309,00. Il procedimento di applicazione della sanzione è disciplinato dalle previsioni di cui al codice della navigazione e della Legge 689 del 24 novembre 1981 e s.m.i..

L'eventuale abuso dell'utilizzo della prima corsia, ivi compresa la mancata esposizione del disco orario ed il superamento dei tempi massimi di sosta previsti, da parte dei soggetti autorizzati all'accesso determinerà, altresì, la sanzione accessoria della sospensione del permesso di accesso alla prima corsia.

#### **ART. 19 NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento agli obblighi ed oneri previsti dal Codice della Strada.

#### **ART. 20 TERMINI ED ABROGAZIONI**

La presente ordinanza entra in vigore il 1 agosto 2016 alle ore 00.01, abroga le precedenti emanate in materia, ed in particolare la 1/2014/OLB nonché ogni altra disposizione con essa contrastante, costituisce parte integrante del Regolamento di Scalo dell'Aeroporto di Olbia e sarà pubblicata sull'albo del Comune di Olbia e sul sito internet dell'ENAC e della Geasar S.p.A..

#### **ALLEGATI.**

TAV. "1": Visione d'insieme zona C;

TAV. "2": Visione d'insieme zona A, B, D;

TAV. "3": Area in prossimità dell'aerostazione;

TAV. "4": Area T2

Il Direttore Aeroportuale

Avv. Marco Di Giugno

